



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 654 del 2013, proposto da:

Monteco Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Patamello, con domicilio eletto presso Fabio Patamello in Lecce, via 47° Rgt. Fanteria N. 29;

contro

Comune di San Cesario di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; Ato Le/1;

per l'annullamento

della deliberazione della G.C. di San Cesario di Lecce n. 24 del 14/2/2013, pervenuta alla ricorrente in data 21/02/2013, e dei relativi allegati, con cui si è data esecuzione alla sentenza n. 1746/2012 del TAR di Lecce procedendo alla quantificazione della "revisione" del prezzo d'appalto ex art. 7 del contratto registrato in data 26/5/2006 al rep. n. 5681;

di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la Relazione Tecnica dell'ing. Bandello, allegata alla deliberazione impugnata, per fame parte integrante e sostanziale e, ove occorra, del citato art. 7 del contratto di appalto

e per l'accertamento

del giusto credito vantato dalla ricorrente nei confronti del comune di San Cesario di Lecce rinveniente dalla revisione del prezzo dell'appalto

nonché per la condanna al pagamento delle relative somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Cesario di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l'avv. Fabio Patamello, per la ricorrente, e l'avv. Angelo Vantaggiato, per il Comune;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione del comune di San Cesario di Lecce con la quale, in esecuzione della sentenza n. 1746/2012 di questo Tribunale, è stata quantificata la revisione del prezzo di appalto e ha chiesto l'accertamento del credito vantato.

L'ATI tra Aspica, Ecotecnica e Monteco è risultata aggiudicataria della gara di appalto indetta dall'ATO LE/1 per l'affidamento dei "servizi di spazzamento delle reti stradali urbane e delle aree pubbliche di 9 Comuni appartenenti all'Autorità per la gestione dei rifiuti solidi e urbani nel bacino Lecce/1, di raccolta indifferenziata e differenziata, trasporto agli impianti di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti urbani (RSU) e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSAU) e per la gestione dell'impianto di Campi Salentina per lo stoccaggio e lavorazioni dei materiali della raccolta differenziata".

L'ATI ha chiesto all'ATO il riconoscimento di alcune somme a titolo di revisione del prezzo contrattuale d'appalto. Poiché non tutte le amministrazioni comunali hanno provveduto alla revisione, la Monteco, che a seguito della scadenza del contratto di appalto ha gestito il servizio in regime di prorogatio, ha chiesto all'ATO l'apertura del procedimento volto all'aggiornamento del canone.

Non avendo avuto riscontro, la società ricorrente ha presentato ricorso avverso il silenzio, citando in giudizio sia l'ATO che i Comuni di San Cesario di Lecce e di Salice Salentino, e questo Tribunale, con sentenza n. 1746/2012, nel premettere che "sussiste l'obbligo a provvedere in materia di revisione prezzi dal momento che il meccanismo revisionale, prima che dalla norma del d.lgs. n. 163 del 2006 ("codice dei contratti pubblici") è stato previsto dall'art. 6, l. n. 537 del 1993", ha accolto il ricorso.

Il Comune di San Cesario di Lecce, con delibera del 14 febbraio 2013, nel richiamare una relazione tecnica redatta dall'ing. Bandello, ha stabilito di riconoscere alla ricorrente "l'importo complessivo di € 116.312,90, al netto dell'aliquota IVA del 10% comprensivo degli arretrati per il periodo dal 1.4.2006 al 30.4.2011".

La ricorrente, nel ritenere dovute le somme indicate dal Comune, ha impugnato la suddetta delibera ritenendo la quantificazione errata e illegittima.

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione per falsa ed erronea applicazione dell'art. 115 codice contratti (già art. 6 l. 573/1993 come sostituito dall'art. 44 l. 724/1994) e dell'art. 7 contr. App. per come integrato delle suddette norme; eccesso di potere per erroneità del presupposto; carenza di istruttoria; sviamento.

Sostiene la ricorrente: che le norme impongono un periodico ritocco del prezzo complessivo dell'appalto non solo con riferimento alla voce "personale"; che la relazione tecnica è errata nel metodo e nelle conclusioni perché è stata presa in considerazione la sola voce "personale" ed è stata fatta una media delle medie.

Il Comune con memoria del 17 maggio 2013 ha controdedotto nel merito.

Nella pubblica udienza del 20 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza, in materia di revisione dei prezzi, ha chiarito che "scopo primario della disposizione ex art. 6 comma 4, l. n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 44, l. n. 724 del 1994, confermata dall'art. 115, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, è quello di tutelare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle Amministrazioni Pubbliche non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni. Il riferimento normativo alla clausola revisionale, avente carattere di norma imperativa cui si applicano gli artt. 1339 e 1419 c.c., non attribuisce alle parti ampi margini di libertà negoziale, ma impone di tradurre sul piano contrattuale l'obbligo legale, definendo anche i criteri e gli essenziali momenti procedurali per il corretto adeguamento del

corrispettivo” (Tar Bari, sez. I, 5 settembre 2012, n. 1634).

La previsione di un meccanismo di revisione del prezzo di un appalto di durata su base periodica dimostra che la legge ha inteso munire i contratti di forniture e servizi di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporti la definizione di un “nuovo” corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto riferito alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale di riferimento, con beneficio di entrambi i contraenti, poiché l'appaltatore vede ridotta, anche se non eliminata, l'alea propria dei contratti di durata, e la stazione appaltante vede diminuito il pericolo di un peggioramento di una prestazione divenuta onerosa (Cons. St., sez. VI, 27 novembre 2012, n. 5997).

La disciplina dettata in materia di revisione prezzi negli appalti di servizi o forniture ad esecuzione periodica o continuativa, di cui all'art. 115, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, ha carattere imperativo ed un'eventuale clausola contrattuale difforme rispetto alla disciplina normativamente prevista, deve ritenersi nulla (Cons. St., sez. III, 1° febbraio 2012, n. 504).

Pertanto, anche in virtù di quanto sancito con la sentenza n. 1746/2012, non è dubitabile la necessità che il Comune provveda alla revisione del prezzo.

Ciò che è contestato sono le modalità con cui il Comune ha provveduto, e cioè la revisione solo in relazione al costo del personale e il calcolo effettuato.

L'operato del Comune non è corretto, posto che in base ai principi sanciti dal legislatore e dalla giurisprudenza la revisione del prezzo dell'appalto deve riguardare tutte le voci e non solo quella relativa al personale.

Infatti, è vero che l'art. 7 del contratto di appalto prevede la revisione solo in determinate ipotesi definite (“la revisione periodica con cadenza biennale del prezzo contrattuale ex art. 6 della Legge 573/93 come sostituito dall'art. 44 della legge 724/94 sarà applicata solo ed esclusivamente in presenza delle seguenti circostanze: a) in presenza di aumenti contrattuali per il personale derivanti dall'applicazione del CCNL; b) a norma dell'art. 1164 c.c., quando si determina un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto ... c) introduzione di nuove tecnologie la cui applicazione viene richiesta dall'autorità di bacino”), tuttavia questa previsione, proprio per il carattere imperativo di quanto sancito dall'art. 6, l. n. 537 del 1993, ora art. 115 codice dei contratti, deve essere letta in coordinato disposto con quanto sancito dagli articoli sopra citati che richiedono sempre la revisione del prezzo in caso di contratti ad esecuzione periodica o continuativa.

In ragione del suo carattere di norma imperativa che, dunque, non può essere derogata da diversa volontà delle parti, la clausola di revisione del prezzo di un appalto pubblico di servizi s'impone alla stazione appaltante e alla controparte privata anche in caso di diversa e confliggente pattuizione, trovando applicazione il particolare meccanismo di sostituzione automatica di clausole nulle perché difformi dalla legge, in base all'art. 1339 c.c. (Tar Lecce, sez. II, 3 giugno 2013, n. 1293).

Per quanto concerne il calcolo del compenso revisionale, va rilevato che l'art. 6, commi 4 e 6, l. 537/1993, (come sostituito dall'art. 44 della l. 724/1994, n. 724 e attualmente dall'art. 7, comma 4, lett. c), e comma 5 del codice contratti pubblici), oltre ad affermare il diritto dell'appaltatore alla revisione, detta anche il criterio e il procedimento in base al quale pervenire alla determinazione oggettiva del “miglior prezzo contrattuale”, demandando all'Istat la relativa indagine semestrale sui dati risultanti dal complesso delle aggiudicazioni dei beni e servizi.

Tuttavia, poiché la disciplina legale richiamata non è mai stata attuata nella parte in cui prevede l'elaborazione, da parte dell'Istat, di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, rilevate su base semestrale, la revisione dei prezzi di appalto – per ciò che attiene a materiali, beni di consumo ecc.- deve essere operata sulla base degli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI), pubblicati mensilmente dallo stesso Istituto, con la precisazione,

tuttavia, che l'utilizzo di tale parametro non esime la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale, e segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa, non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale (Tar Bolzano, sez. I, 11 giugno 2013, n. 215; nello stesso Tar Bari, sez. I, 25 febbraio 2012, n. 680, e Cons. St., sez. V, 8 maggio 2002 n. 2461).

Per quanto riguarda la revisione del costo del personale, questa va calcolata sulla base delle tabelle FISE allegate ai CCNL.

Per ciò che riguarda gli accessori di legge, va rilevato che le somme spettanti a titolo di revisione dei prezzi costituiscono un debito di valuta (e non di valore) e, pertanto, sono soggette alla corresponsione di interessi per il ritardato pagamento, ricadendo nell'ambito di applicazione d.lgs. 231/2002 ; per la decorrenza degli interessi, trova applicazione l'art. 4 del citato d.lgs. 231/2002.

In conclusione, il ricorso va accolto e il Comune è tenuto, in applicazione dei criteri indicati, a provvedere alla determinazione delle somme dovute alla ricorrente a titolo di compenso revisionale.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)